



FEDERAZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI  
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  
ANMIC • ANMIL • ENS • UIC • UNMS • ANGLAT • ARPA

*Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili - Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro  
Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti  
Unione Nazionale Mutilati per Servizio Istituzionale  
Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti  
Associazione Italiana per la Ricerca sulla Psicosi e l'Autismo*

**Pensione anticipata: disabili gravi e loro familiari.  
Proposta di emendamento**

Alla fine del 2011 e specificamente con le leggi 22 dicembre 2011, n. 214 e 24 febbraio 2012, n. 14, il sistema pensionistico italiano ha subito una profonda rivisitazione.

Accanto alla introduzione generalizzata del criterio contributivo ai fini del calcolo pensionistico e dell'innalzamento dell'età pensionabile, il legislatore ha introdotto l'istituto della pensione anticipata probabilmente al fine di compensare le nuove rigide e penalizzanti regole e favorire i soggetti che hanno iniziato a lavorare in giova età.

Attualmente, la pensione anticipata è concessa ai soggetti che hanno una anzianità contributiva di 42 anni e un mese se uomini e 41 anni e un mese se donne.

Tali requisiti aumentano di un ulteriore mese per gli anni 2013 e 2014 e sono altresì vincolati all'istituto dell'adeguamento alla speranza di vita.

Accanto al requisito contributivo per poter accedere alla pensione anticipata è richiesta una età anagrafica minima pari a 62 anni.

I soggetti che intendono anticipare l'accesso a tale pensione prima del sessantaduesimo anno di età, subiscono una penalizzazione, relativamente al suo importo con una decurtazione che è pari all'1% per i primi due anni e al 2% per ogni anno successivo.

La legge n. 14/2012 precisa che per i soggetti che maturano la predetta anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 non operano le suddette penalizzazioni a condizione che i contributi maturati derivino esclusivamente "da prestazioni effettive di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria".

Conseguentemente, sono esclusi dal conteggio che consentirebbe una anticipazione della pensione senza penalizzazioni, tra l'altro, le assenze per sciopero, i periodi relativi ai riscatti di laurea, i periodi di astensione facoltativa per maternità.

Per quanto riguarda il mondo della disabilità la situazione è da considerarsi grave: sono esclusi, infatti, dal conteggio i permessi mensili di cui all'articolo 33 della legge 104/92 i congedi retribuiti per l'assistenza a familiari con handicap grave o gravissimo, i periodi di contribuzione figurativa per i ciechi, i periodi contributivi di cui alla legge n. 388/2000 e cioè i due mesi di contribuzione figurativa riconosciuti agli invalidi civili con percentuale superiore al 74% per ogni anno di servizio prestato a partire dalla data del riconoscimento e per un massimo di cinque anni di contribuzione.

La norma in questione, anche se per un periodo limitato (fino al 31 dicembre 2017) penalizza fortemente il mondo della disabilità, incidendo su quegli istituti che favoriscono l'assistenza al

disabile grave attraverso permessi, congedo straordinario e riconoscimento di contributi figurativi aggiuntivi.

Si tratta di una vera e propria discriminazione ingiustificata per i lavoratori disabili gravi e i loro familiari che li assistono che saranno disincentivati da utilizzare tali istituti di assistenza per avere la possibilità di un rapido accesso alla pensione anticipata.

Di qui la necessità di un emendamento all'articolo 6, comma 2-*quater*, della legge 29 dicembre 2011, n. 214 che riporti tali istituti nell'ambito della equiparazione ai contributi derivanti da effettive prestazioni lavorative e quindi utili ai fini del calcolo della anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione anticipata.

## Emendamento

1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i periodi relativi ai permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, di congedo straordinario di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni e di contribuzione figurativa di cui agli articoli 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 , 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, e 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120".
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.